

Giuseppe Dimatteo

## *Pseudo-Quintilianus*, *Declamationes minores*, 307: *Consciis veneno proditoris*\*

### Introduzione

La legge stabilisce che i traditori, una volta catturati, siano torturati fino a che non rivelino i complici; un traditore, pur torturato due volte, continua a tacerne i nomi. Prima che il *proditor* venga torturato una terza volta, un suo amico fa irruzione nella prigione e gli somministra del veleno, uccidendolo. L'avvelenatore è processato per complicità.

Questo è il *thema* della declamazione 307, un esercizio declamatorio specificatamente elaborato dal Maestro perché i suoi allievi si esercitino sullo *status* congetturale<sup>1</sup>; il punto della questione è infatti se l'imputato sia o meno uno dei complici del traditore<sup>2</sup>. La legge citata nel *thema* non ha, come spesso accade in questi testi, riscontri precisi nelle fonti giuridiche in nostro possesso, anche se la pratica della tortura ad essa sottesa doveva essere ampiamente diffusa<sup>3</sup>.

Il discorso-modello che il Maestro propone ai suoi studenti consiste nella requisitoria dell'accusatore, incentrata sul sospetto che l'imputato abbia somministrato il veleno per evitare che, durante la terza tortura, il *proditor* rivelasse il suo nome alle autorità. Benché declamata da una sola *pars*, la *declamatio* lascia affiorare anche la linea difensiva della controparte, agevolmente arguibile grazie alle numerose obiezioni dell'avvelenatore che l'accusa riporta nel suo discorso come *contradictiones* in forma diretta (cf. §§ 6; 8; 9; 11): dal punto di vista dell'imputato l'avvelenamento trovò ragione unicamente nel desiderio di evitare ulteriori sofferenze all'amico *proditor*.

L'esercizio si caratterizza per la compresenza di numerose fattispecie giuridiche. La prima è il *crimen veneficii*, che si presta a fornire alla controversia lo spunto iniziale, secondo una tendenza tipica della letteratura declamatoria<sup>4</sup>. Il capo d'accusa principale è però la *conscientia*, ovvero la complicità. Benché la *conscientia* non fosse regolamentata secondo una disciplina univoca, è certo che il diritto romano addebitava a ciascun concorrente la responsabilità penale per l'illecito nel suo intero, e

Acquista/Buy